



## Etichettatura ambientale

Quali sono le informazioni che dovranno essere presenti sugli imballaggi a partire dal 1/1/2022?

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, rende l'etichettatura ambientale obbligatoria su tutti gli imballaggi.

Grazie al legislatore europeo, con questo decreto, può crescere l'impegno da parte delle imprese e da parte dei consumatori finali per una corretta sostenibilità ambientale anche nella produzione e nell'utilizzo degli imballaggi.

L'articolo 219 comma 5 del decreto 116, dispone che tutti

gli imballaggi siano "opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, per facilitarne il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e il conferimento in raccolta differenziata", per garantire, insomma, un adeguato passaggio di informazioni ai consumatori finali sulle corrette modalità di "fine vita" degli imballaggi.

### Dove / quando nasce la normativa?

- Si parte negli anni '90 con una norma "base": la direttiva 94/62/CE. L'art. 8, comma 2 contiene le finalità di questa direttiva "madre": "l'imballaggio deve indicare la natura dei materiali utilizzati per facilitarne la raccolta, il reimpiego il recupero e il riciclaggio".
- Pochi anni dopo viene indetta, per tutti gli Stati membri, una DECISIONE EUROPEA, decisione 97/129/CE. Viene istituito un sistema di identificazione dei materiali da imballaggio.
- Negli anni successivi vengono definite ulteriori direttive: la DIRETTIVA 2018/851/CE sui rifiuti e la DIRETTIVA 2018/852/CE relativa agli imballaggi (che va ad aggiornare la DIR/94/62/CE).
- L'Italia recepisce queste direttive con la LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA, L. 117/19 e l'11 settembre 2020 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
- Il 26 settembre 2020 entra formalmente in vigore il D. Lgs. 116 del 2020.
- Con il successivo decreto "Milleproroghe 2021", è stata introdotta una parziale proroga dell'art. 219 al 31/12/2021.
- Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni. Con la nota divulgativa del Ministro della transizione ecologica.

### QUALI sono le informazioni che dovranno essere presenti sugli imballaggi a partire dal 1/1/2022?

Al fine di veicolare una informazione chiara e completa, la normativa e le linee guida del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) suggeriscono di apporre su tutti i tipi di imballaggi le seguenti informazioni minime obbligatorie:

1. la **tipologia di imballaggio** (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina.
2. **Codifica identificativa del materiale dell'imballaggio**: è un codice alfanumerico che indica, per ciascuna componente separabile manualmente dell'imballaggio, il materiale da cui è composto. Questa informazione deve essere fornita dal produttore o dal fornitore dell'imballaggio. Questa codifica può essere integrata



con icone specifiche previste da norme tecniche. Per esempio Fe 40, GL 70.


- 3. La **famiglia di materiale di riferimento** (carta o plastica o vetro o metallo ecc.) e **l'indicazione sul tipo di raccolta** (se differenziata o indifferenziata).

Oppure:

- **indicazione sul tipo di raccolta** (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, **indicazione del materiale di riferimento** (carta o plastica o vetro o metallo ecc.).



**Ecco il tutto riassunto in un'immagine ripresa dal sito del CONAI.**



L'etichetta ambientale è prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo: si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente e senza rischi dal corpo principale, con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

È possibile inserire anche altre informazioni sull'etichetta ambientale, queste sono informazioni facoltative che il produttore o l'utilizzatore pone sull'imballaggio e che hanno il compito di supportare il consumatore finale nello svolgimento della raccolta differenziata, che molto spesso

si pone la domanda: "Dove lo butto?".

Possono anche essere informazioni aggiuntive sulle caratteristiche dell'imballaggio (ad esempio: asserzioni di riciclabilità, asserzioni di contenuto di riciclato e/o asserzioni dei relativi marchi di certificazione dei contenuti di riciclato, adesione a CONAI o ai consorzi di filiera o ad altri sistemi EPR).

Asserzioni che devono essere verificate e che sottostanno ad altre norme tecniche specifiche.

Anche in questo caso il CONAI ha predisposto delle LINEE GUIDA.

## DOVE collocare le informazioni?

Le informazioni, richieste dal decreto, potranno essere riportate:

- sulle singole componenti separabili (sul vaso in vetro e sul tappo);
- sul corpo principale dell'imballaggio (sul vaso in vetro);
- sulla componente che riporta già l'etichetta e rende più facilmente leggibile l'informazione da parte del consumatore finale.

## COME?

Chi si occupa della grafica e della forma dell'etichettatura ambientale, ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell'etichettatura ambientale. La norma indica che gli imballaggi siano "opportunamente etichettati".

L'etichettatura deve però essere chiara e leggibile. Si suggerisce di fare riferimento a quanto riportato nel regolamento UE 1169/2011 art. 13, il carattere minuscolo del font scelto deve avere un'altezza pari o superiore a 0,9 mm oppure 1,2 mm.

Restano solo preferibili alcune indicazioni rispetto ai colori da utilizzare, CONAI indica come linea guida di riferimento per i colori quella della UNI 11686, che prevede questi colori:

**BLU** per la CARTA  
**MARRONE** per l'ORGANICO  
**GIALLO** per la PLASTICA RICICLABILE  
**TURCHESE** per i METALLI  
**VERDE** per il VETRO  
**GRIGIO** per l'INDIFFERENZIATO

## Aggiornamento maggio 2021


Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato una nota di chiarimento per rispondere ai dubbi e per chiarire le difficoltà interpretative che, in questi mesi, le imprese hanno incontrato in merito all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La Nota, il documento, è firmato dal Direttore Generale per l'Economia Circolare, l'ingegnere Laura D'Aprile, ed è disponibile al seguente link: <https://www.etichetta-conai.com/documenti/nota-di-chiarimenti-del-ministero-della-transizione-ecologica-sulle-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/>

**Tra le modificazioni apportate nell'iter di conversione del decreto in legge, quali altre indicazioni importanti per i produttori e per gli utilizzatori di imballaggi sono state introdotte e chiarite?**

1. Un punto fondamentale toccato dalla Nota divulgativa è stato chiarire chi sono i SOGGETTI RESPONSABILI indicati nella Legge. La normativa prevede responsabilità condivisa tra i diversi attori della filiera di produzione ed utilizzo degli imballaggi. La responsabilità ricade sia sui PRODUTTORI degli imballaggi che devono indicare i materiali di cui sono fatti gli imballaggi prodotti e sia sugli UTILIZZATORI



degli imballaggi, che hanno la responsabilità di veicolare in modo corretto le informazioni sull'etichettatura ambientale fino al consumatore finale (sul sito del CONAI è presente una CHECK-LIST breve ed interattiva che guiderà sia il produttore che l'utilizzatore dell'imballaggio nell'individuazione dei compiti e delle responsabilità all'interno della filiera circa l'etichettatura ambientale degli imballaggi). La CHECK-LIST inoltre fornisce informazioni utili per un dialogo efficace tra clienti e/o fornitori, essenziale per mettere in pratica la condivisione delle responsabilità. <https://www.etichetta-conai.com/checklist/checklist-interattiva/>

2. È stato sospeso l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021. Quindi l'obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE, e di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale è stato sospeso fino al 31/12/2021. **L'etichettatura ambientale sarà obbligatoria dal 1/1/2022.**
3. È stata introdotta la possibilità per gli operatori del settore (produttori e utilizzatori degli imballaggi) di utilizzo delle scorte: è possibile commercializzare gli imballaggi privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale fino a esaurimento delle scorte (per imballaggi già immessi in commercio o che sono

già provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022).

4. Per gli imballaggi di trasporto o per gli imballaggi che non prevedono il passaggio di stampa, viene indicata la possibilità di utilizzare SUPPORTI ESTERNI quali: BOLLE DI CONSEGNA, FORMULARI, BOLLE DI TRASPORTO (documenti che accompagnano gli imballaggi non destinati al consumatore finale) su cui è possibile riportare le informazioni previste dall'etichettatura ambientale.
5. Per gli imballaggi considerati PREINCARTI o per gli IMBALLAGGI A PESO VARIABILE, nella Nota viene indicata la possibilità di utilizzare SUPPORTI ESTERNI da esporre presso il punto vendita (fisico o virtuale) con le informazioni necessarie previste dall'etichettatura ambientale.
6. Per gli imballaggi di piccole dimensioni per capacità o per dimensione la Nota suggerisce la possibilità

di ricorrere o a CANALI DIGITALI quali: APP, QR CODE, CODICE A BARRE, rimandi a SITI INTERNET aziendali, o a SUPPORTI ESTERNI da esporre presso il punto vendita (fisico o virtuale) che contengano le informazioni necessarie previste dall'etichettatura ambientale.

7. Gli imballaggi per le esportazioni, non sottostanno alla legge nazionale dell'etichettatura ambientale.

Per concludere, il 26 Luglio 2021, il ministro della transizione Ecologica, Laura D'Aprile, ha anticipato che per fissare e cristallizzare tutte le informazioni, le linee guida relative all'etichettatura ambientale che la normativa prevede e che il CONAI sta perfezionando e sviluppando insieme a Confindustria e a tutti gli attori del sistema, verrà emesso un provvedimento aggiornato e utile per tutti: produttori, utilizzatori e consumatori finali.

Restiamo aggiornati! ●


### Quali informazioni dovremo aggiungere all'etichetta del nostro miele?

Prendiamo in mano uno dei nostri barattoli di miele: questo è costituito da un imballaggio formato da due componenti separabili manualmente: il vaso (o barattolo) e il tappo (o capsula). Il barattolo è in vetro trasparente mentre il tappo è in metallo. Dopo aver verificato con il fornitore/ produttore dell'imballaggio l'esatto codice alfanumerico dei materiali che costituiscono le due parti, sull'etichetta dovremo aggiungere ad esempio queste diciture:

- Barattolo o vaso: GL 70 Raccolta differenziata Vetro

- Capsula: FE 40 Raccolta differenziata metallo
- "Verifica le disposizioni del tuo Comune"

Non è necessario indicare la codifica del materiale di cui è composta l'etichetta in carta adesiva al barattolo, perché non è separabile manualmente dall'imballaggio. I codici alfanumerici dei materiali (come GL70 e FE40) devono essere sempre verificati e richiesti al produttore o al fornitore.



Sito CONAI LINEE GUIDA

#### INFORMAZIONI MINIME OBBLIGATORIE

<http://www.progettarericiclo.com/docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi>

Il CONAI fornisce uno strumento online (e-tichetta) che le aziende potranno utilizzare per creare autonomamente l'etichetta ambientale dei loro imballaggi, in conformità ai riferimenti normativi.

Lo strumento è disponibile al sito [www.conai.org](http://www.conai.org) oppure direttamente al sito [e-tichetta.conai.org](http://e-tichetta.conai.org)

Si tratta di uno strumento che può essere usato previa registrazione e al suo interno vi sono vari step guidati per creare una corretta etichettatura ambientale.

#### Consulta anche l'elenco delle DOMANDE FREQUENTI

Faq sull'etichettatura ambientale degli imballaggi: <https://www.conai.org/domande-frequenti-faq>

Le informazioni riportate in questo articolo sono state ottenute grazie ai preziosi webinar proposti dal Conai.